COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

17.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 APRILE 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SILVANO LABRIOLA

INDICE

	PAG.	PAG.
Sostituzioni: LABRIOLA SILVANO, Presidente	3	LABRIOLA SILVANO, <i>Presidente</i> 3, 4, 5, 6 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17
Disegni di legge (Seguito della discussione	J	Bressani Piergiorgio, <i>Relatore</i> 4, 5, 6 8, 10, 15, 17 Cristofori Nino 5, 13, 14
e approvazione): Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti dell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad esso collegato (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (1024);		FERRARA GIOVANNI
		GASPARI REMO, Ministro per la funzione pubblica 4, 8, 12, 14, 15, 16, 17
		Loda Francesco 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17 Mattarella Sergio 11, 15 Scaglione Nicola 8, 16
Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari a tempo pieno all'ultima classe di stipendio		Votazione segreta:
(1106)	3	Labriola Silvano, Presidente 17



La seduta comincia alle 12,30.

CARLO FUSARO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, i deputati Bianchi di Lavagna Vincenzo, Bosco Manfredi, Lega Silvio e Pasqualin Valentino sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Cristofori Nino, Azzolini Luciano, Ricciuti Romeo e Garavaglia Maria Pia.

Seguito della discussione dei disegni di legge: Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti dell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad esso collegato (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (1024); Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari a tempo pieno all'ultima classe di stipendio (1106).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti della Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad esso collegato », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 15 dicembre 1983; « Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari a tempo pieno all'ultima classe di stipendio ».

Comunico che la V Commissione bilancio, riunitasi questa mattina per l'esame dei disegni di legge, ha formulato il seguente parere:

« Parere favorevole sul disegno di legge n. 1024 e sugli emendamenti del Governo all'articolo 1 e all'articolo 7 a condizione che i primi due commi dell'articolo 8 siano così riformulati:

« All'onere derivante dalla presente legge per l'anno 1984, valutato in lire 90 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, utilizzando la voce "Miglioramenti economici dei pubblici dipendenti" ».

La Commissione, esprimendo parere contrario sugli emendamenti Scaglione 1.2, Ianniello 1. 3 e Loda 1. 4, auspica che la Commissione di merito voglia prendere in considerazione la possibilità di introdurre una norma per prevedere che, in attesa della legge di riforma della dirigenza pubblica, a decorrere dalla data indicata nell'articolo 31 della legge 29 marzo 1983, n. 93, in conformità a criteri di omogeneizzazione dei trattamenti della dirigenza, la maggiorazione di cui al secondo comma dell'articolo 1 si applichi agli stipendi iniziali annui lordi dei dirigenti degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, secondo le tabelle di equiparazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1981.

La Commissione esprime infine parere favorevole sul disegno di legge n. 1106 e sugli articoli aggiuntivi Fusaro 7. 01 e 7. 02 al disegno di legge n. 1024 con la seguente osservazione:

Si raccomanda alla Commissione di rivedere per il futuro il sistema dell'aggancio delle retribuzioni dei professori universitari ordinari alla dirigenza dello Stato allo scopo di evitare effetti di trascinamento sulle altre categorie del personale docente dell'università e della scuola ».

Do la parola al relatore, onorevole Bressani.

PIERGIORGIO BRESSANI, Relatore. Ricordo che la Commissione ha già avuto modo di esaminare il disegno di legge n. 1024, concernente l'adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti dell'Amministrazione dello Stato. anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad esso collegato. Il contenuto del disegno di legge n. 1106, presentato il 6 gennaio 1984, era già a conoscenza della Commissione per averlo questa esaminato sotto forma di articolo aggiuntivo presentato al disegno di legge n. 1024; il relatore, quindi, ha riferito in Commissione anche sull'adeguamento del trattamento economico di professori universitari a tempo pieno all'ultima classe di stipendio. Per quanto attiene al disegno di legge n. 1106, desidererei chiarimenti dal rappresentante del Governo in ordine a quelle disposizioni che prevedono un trattamento economico differenziato tra professori a tempo definito ed a tempo pieno, in relazione al maggiore impegno di questi ultimi ed alla diversità di trattamento economico previsto tra queste due categorie di docenti. Si afferma, infatti, che all'atto del raggiungimento dell'ultima classe di stipendio l'impegno del tempo pieno non fa più premio rispetto a quello del tempo definito perché scatta l'equiparazione economica al dirigente generale di livello A, che si sovrappone ed annulla la differenza del trattamento economico prevista per le due categorie di personale.

Credo che su questa parte sarebbe necessario qualche chiarimento da parte del ministro, poiché è sulla base della motivazione che prima ho ricordato che s'introduce un diverso trattamento economico tra i professori a tempo definito e quelli a tempo pieno; in pratica, solo a questi ultimi, in virtù delle norme che esaminiamo, viene riservata l'ulteriore

progressione economica di stipendio, in ragione di otto classi di stipendio, del 6 per cento; ciò non è previsto per i professori a tempo definito, sull'assunto – indicato nella relazione – che l'impegno a tempo pieno, giunti all'ultima classe di stipendio, non fa più premio rispetto a quello a tempo definito.

PRESIDENTE. Prima di procedere all'esame dell'articolato, desidero richiamare l'attenzione della Commissione sul contenuto del parere espresso dalla V Commissione bilancio; tale parere, oltre a prevedere una condizione, contiene due distinti auspici. Circa il primo auspicio, cioè quello volto a chiedere una revisione del sistema dell'aggancio delle retribuzioni dei professori universitari alla dirigenza dello Stato, non posso fare a meno di sottolineare che l'esigenza di una compiuta disciplina del rapporto di impiego dei docenti universitari, è particolarmente sentita dalla categoria, in considerazione, tra l'altro, della specificità dell'opera prestata. Il secondo auspicio tende all'introduzione di una norma che, in attesa del varo della legge di riforma della dirigenza pubblica e a decorrere dalla data del 1º gennaio 1985; stabilisca che, nel pieno rispetto dei criteri di omogeneizzazione dei trattamenti della dirigenza, la maggiorazione, prevista dal secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1024, si applichi anche agli stipendi dei dirigenti del parastato. A mio avviso, se quest'ultimo auspicio dovesse essere recepito dalla Commissione attraverso l'approvazione di un apposito emendamento, lo stesso non potrebbe che essere rinviato per il prescritto parere alla Commissione bilancio. Si tratta, indubbiamente, di un problema che abbiamo di fronte e che dobbiamo cercare di risolvere dopo aver sentito il parere del relatore, quello del Governo, nonché di coloro che desiderino intervenire sull'argomento.

REMO GASPARI, Ministro per la funzione pubblica. Desidero far presente alla Commissione che il Governo ha affron-

tato con senso di responsabilità e profonda riflessione tutta la problematica derivante dalla normativa in oggetto: l'esecutivo - lo ribadisco - ha sempre affermato la sua volontà di giungere ad una omogeneizzazione del trattamento normativo ed economico della dirigenza dello Stato, del parastato e degli enti locali. Di fronte alla presentazione in questa Commissione di numerosi emendamenti al progetto di legge n. 1024, il Governo ha nuovamente manifestato la volontà di giungere a tale omogeneizzazione attraverso un apposito disegno di legge, che giustificherebbe, dal punto di vista giuridico, il passaggio di una parte della dirigenza da un trattamento contrattualizzato ad un trattamento disciplinato per legge. È stata questa, infatti, la ratio che ha ispirato il disegno di legge che dovrebbe essere sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri della prossima settimana. Ebbene, non posso che ripetere queste considerazioni di fronte all'espressione del parere da parte della V Commissione bilancio; il Governo tiene ora a rilevare la necessità di arrivare in tempi brevi alla elaborazione di una riforma generale di tutta la materia. Tuttavia, proprio in considerazione dei tempi che una riforma di questo genere potrebbe comportare, il Governo, lungi dal voler reiterare una normativa frutto di decreti-legge, ha presentato un apposito emendamento volto a prorogare il trattamento economico provvisorio per i dirigenti dello Stato dalla data del 30 giugno a quella del 31 dicembre di quest'anno. Il Governo, quindi, chiede il ritiro degli emendamenti che sono stati presentati, assumendo, nel contempo, un preciso impegno nel senso ora indicato; certamente, nel caso malaugurato che tale riforma non potesse essere varata entro quest'anno, l'esecutivo non potrebbe fare altro che adottare un ulteriore provvedimento di proroga del trattamento economico di tale personale.

In base a tali considerazioni, qualora nel provvedimento si volesse inserire una norma che preveda l'effettiva omogeneizzazione della dirigenza dello Stato, del parastato e degli enti locali a partire dal 1º gennaio 1985, essa non potrebbe che trovare il consenso del Governo perché recepirebbe sostanzialmente gli impegni già assunti dall'esecutivo.

PRESIDENTE. Vorrei ancora una volta sottolineare che, a mio giudizio, il problema centrale che ci è di fronte consiste nel fatto che la V Commissione bilancio, nel formulare quello che ho prima indicato come il secondo auspicio, non ha espresso un parere sulla copertura finanziaria, tanto che manca anche l'indicazione del capitolo di spesa; di conseguenza, se la nostra Commissione dovesse orientarsi nel senso di introdurre nel progetto di legge una norma volta a recepire tale auspicio, ritengo che non si potrebbe far altro che inviare tale norma alla V Commissione bilancio per il prescritto parere sulla copertura finanziaria. Qual è il parere del relatore su questo punto?

PIERGIORGIO BRESSANI, Relatore. Sono anch'io dell'opinione che, se fosse presentato un emendamento che traduce in norma il secondo auspicio della Commissione bilancio, questo dovrebbe essere trasmesso a tale Commissione per il prescritto parere.

NINO CRISTOFORI. Il presidente ha posto il problema in termini esatti. Avendo partecipato ai lavori della V Commissione, posso dire che questa era perfettamente consapevole che, nel caso in cui fosse stato presentato un emendamento nel senso indicato, essa sarebbe stata nuovamente investita dell'esame per l'espressione del parere.

PRESIDENTE. Resta dunque da stabilire se la Commissione intenda o meno approvare un simile emendamento.

GIOVANNI FERRARA. Forse ricorderò male, ma ho l'impressione che nel corso di una precedente seduta dedicata all'esame del disegno di legge n. 1024 furono presentati degli emendamenti volti ad estendere il trattamento economico previsto per i dirigenti dello Stato a quelli del

— 6 **—**

parastato; se non sbaglio un emendamento in tal senso venne presentato dall'onorevole Scaglione ed è già stato esaminato anche dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Sì, ed è stato espresso parere contrario.

GIOVANNI FERRARA. Allora vorrei che fossero meglio chiariti i termini della questione. Non voglio infatti muovere critiche o polemizzare con un'altra Commissione; desidero, tuttavia, osservare che la V Commissione bilancio avrebbe potuto benissimo, esaminando gli emendamenti sui quali ha espresso parere contrario, proporre una modifica in modo tale da rendere realizzabile l'auspicio.

Quindi l'auspicio è abbastanza platonico e la responsabilità della non estensione va attribuita, a mio parere, proprio per ragioni attinenti alla sua competenza istituzionale, alla V Commissione bilancio.

Francesco LODA. Sul piano formale non ho nulla da eccepire in ordine al fatto che venga ulteriormente richiesto il parere della V Commissione bilancio. Credo che lei abbia fatto bene a porre in questi termini la questione in quanto, in tal modo, si lascia impregiudicato un pronunciamento da parte dei colleghi sul merito dell'auspicio formulato dalla V Commissione. Devo però dire che questo anticipo di discussione che si è svolta mi ha fatto sorgere dei dubbi che, per franchezza ed economicità di discorso, desidero esporre immediatamente. Fermo restando che è fuori discussione il rinvio alla V Commissione bilancio dell'emendamento volto a recepire l'auspicio indicato, affinché questa esprima il prescritto parere sulla copertura finanziaria, non vorrei che da parte della maggioranza di questa Commissione ci si pronunciasse con ciò sul merito del problema e che quest'ulteriore passaggio formale - che anche per ragioni di tempo non credo si stia prospettando come un elemento fortemente ostativo all'ulteriore iter del

preso come pretesto per dire che si è di fronte ad un ostacolo formale insormontabile. Sappiamo che la V Commissione bilancio ha espresso questo auspicio, possiamo anche censurarne la forma obliqua e non persuasiva, ma non possiamo disconoscere l'esistenza della netta espressione di un indirizzo politico da parte della maggioranza di quella Commissione. Non vorrei, dunque, che si sopravalutasse oltre misura il problema formale.

PRESIDENTE. Riassumendo il dibattito svoltosi, ritengo a questo punto di poter rilevare come vi sia un'ampia convergenza sulla necessità che, ove venga presentato un emendamento volto a recepire l'osservazione della V Commissione bilancio relativa alla dirigenza del parastato, su tale emendamento dovrà per altro essere acquisito il necessario parere della V Commissione.

Passiamo ora alla discussione degli articoli.

GIOVANNI FERRARA. Presidente, desidero sottolineare la necessità che la Commissione provveda all'unificazione del testo dei due disegni di legge all'ordine del giorno.

PIERGIORGIO BRESSANI, Relatore. Propongo alla Commissione di scegliere come testo base per la discussione degli articoli il disegno di legge n. 1024 e mi riservo, in qualità di relatore, di proporre, sotto forma di articoli aggiuntivi, l'inserimento in tale progetto di legge degli articoli del disegno di legge n. 1106.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di assumere come testo base per la discussione degli articoli il disegno di legge n. 1024.

(È approvata).

Passiamo ora alla discussione degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

fortemente ostativo all'ulteriore iter del Il trattamento economico provvisorio progetto di legge in discussione – venisse del personale di cui all'articolo 25, deci-

mo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è prorogato fino al 30 giugno 1984.

A decorrere dal 1º gennaio 1984 gli stipendi iniziali annui lordi, nelle misure risultanti dall'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869 e successive modificazioni e integrazioni, sono maggiorati del 13 per cento.

Con effetto dal 1º gennaio 1984 la progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio del 6 per cento, computato sullo stipendio iniziale di qualifica, ed in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computato sull'ultima classe di stipendio. Si applica il quinto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869 e successive modificazioni e integrazioni.

La determinazione dei nuovi stipendi è effettuata sulla base delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali in godimento al 1º gennaio 1984.

Oualora il miglioramento economico derivante dall'attribuzione del nuovo stipendio risulti inferiore alla differenza tra lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza, previsto dal precedente secondo comma, e quello iniziale fissato dall'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive modificazioni e integrazioni, il nuovo stipendio è maggiorato dell'importo occorrente per assicurare la suddetta differenza. Lo stesso importo è temporizzato secondo il criterio stabilito dall'articolo 2 del suddetto decreto, ai fini dell'ulteriore progressione economica.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, sostituire il primo comma con il seguente: « Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21 gennaio

1984, n. 3, convertito nella legge 22 marzo 1984, n. 29, è prorogato fino al 30 giugno 1984 ».

1. 1. IL RELATORE.

Avverto che è stato ad esso presentato il seguente subemendamento:

Sostituire le parole: « 30 giugno 1984 », con le parole: « 31 dicembre 1984 ».

0. 1. 1. 1. IL GOVERNO.

Avverto, altresì, che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

« La maggiorazione di cui al secondo comma del presente articolo si applica anche agli stipendi annui lordi dei dirigenti degli enti soggetti alla legge 20 marzo 1975, n. 70, secondo le tabelle di equiparazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1981 ».

1. 2. SCAGLIONE.

All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

« La maggiorazione di cui al secondo comma del presente articolo si applica anche agli stipendi annui lordi dei dirigenti degli enti soggetti alla legge 20 marzo 1975, n. 70, secondo le tabelle di equiparazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1981.

1. 4. Loda, Strumendo, Soave.

All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

« La maggiorazione di cui al secondo comma del presente articolo si applica anche agli stipendi annui lordi dei dirigenti degli enti soggetti alla legge 20 marzo 1975, n. 70, secondo le tabelle di equiparazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1981 ».

1. 3. IANNIELLO.

IX LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 APRILE 1984

— 8 —

All'articolo 1, il secondo comma è sostituito con il seguente:

« A decorrere dal 1º gennaio 1983 e dal 1º gennaio 1984 gli stipendi iniziali annui lordi, nelle misure risultanti dall'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1982, n. 689, sono rispettivamente maggiorati del 13 per cento e del 14 per cento ».

1. 6. IANNIELLO.

Al quarto comma, sostituire le parole: « 1° gennaio 1984 », con le seguenti: « 1° gennaio 1983 ».

1. 7. IANNIELLO.

All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

« La maggiorazione di cui al precedente articolo si applica anche agli stipendi annui lordi dei dirigenti degli enti soggetti alla legge 20 marzo 1975, n. 70, secondo le tabelle di equiparazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1981. La stessa maggiorazione si applica anche al personale dei predetti enti assunto nella ex unica categoria direttiva anteriormente alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70 ».

1. 8. IANNIELLO.

PIERGIORGIO BRESSANI, Relatore. Raccomando alla Commissione l'approvazione del mio emendamento 1. 1 con il subemendamento del Governo. Esprimo parere contrario agli altri emendamenti.

REMO GASPARI, Ministro per la funzione pubblica. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione il subemendamento 0. 1. 1. 1 del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bressani 1. 1 come modificato dal subemendamento testé approvato.

(È approvato).

NICOLA SCAGLIONE. Dichiaro di ritirare il mio emendamento 1. 2.

Francesco LODA. Dichiaro di ritirare l'emendamento 1. 4, di cui sono primo firmatario.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Ianniello non è presente, si intende che abbia rinunziato ai suoi emendamenti 1. 3, 1. 6, 1. 7 e 1. 8.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

A decorrere dal 1º gennaio 1984 la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario da corrispondersi ai dirigenti, compresi quelli con qualifica di dirigente generale e qualifiche superiori, e al personale delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ove particolari esigenze di servizio lo richiedano e con le stesse modalità, limiti e maggiorazioni previsti per il personale indicato nel titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, è determinata per ciascuna qualifica sulla base di 1/175 dell'importo costituito dallo stipendio iniziale previsto dal 1º gennaio 1984 e dalla relativa tredicesima mensilità, entrambi ragguagliati a mese, e dall'indennità integrativa speciale spettante al 1º gennaio di ciascun anno, comprensiva del rateo corrisposto sulla tredicesima mensilità.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente articolo.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, sostituire il primo comma con il seguente:

« A decorrere dal 1º agosto 1983 la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario da corrispondersi ai dirigenti, compresi quelli con qualifica di dirigente generale e qualifiche superiori, e al personale delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ove particolari esigenze di servizio lo richiedano e con le stesse modalità, limiti e maggiorazioni previsti per il personale indicato nel titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, è determinata per ciascuna qualifica sulla base di 1/175 dell'importo costituito dallo stipendio iniziale, previsto dal 1º gennaio 1983 e dal 1º gennaio 1984, e dalla relativa tredicesima mensilità, entrambi ragguagliati a mese, e dall'indennità integrativa speciale spettante al 1º gennaio di ciascun anno, comprensiva del rateo corrisposto sulla tredicesima mensilità ».

2. 1. IANNIELLO.

Dopo il secondo comma dell'articolo 2, aggiungere il seguente comma:

« È abrogato l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. L'orario settimanale di lavoro dei dipendenti con qualifiche dirigenziali, ivi compresi i dirigenti generali e di qualifiche superiori, è identico a quello stabilito per il personale di esercizio delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo ».

2. 2. IANNIELLO.

Poiché l'onorevole Ianniello non è presente, si intende che vi abbia rinunziato.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 3, 4, 5 e 6 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione nel testo trasmesso dal Senato dopo averne dato lettura.

ART. 3.

In relazione all'elevazione della misura oraria del compenso per il lavoro straordinario, i limiti massimi individuali di prestazioni straordinarie, già previsti o autorizzati per l'anno 1983, sono ridotti in misura tale da evitare che, in applicazione dei nuovi importi orari, il beneficio massimo raggiungibile da ciascun dipendente superi quello precedentemente consentito. Per i dirigenti generali e qualifiche superiori, non compresi tra i destinatari dell'articolo 19, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, il numero massimo di prestazioni straordinarie remunerabili nell'anno 1984 sarà stabilito, nell'ambito degli stanziamenti autorizzati relativi al lavoro straordinario per l'anno medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro.

(È approvato).

ART. 4.

Dal 1º gennaio 1984 il compenso incentivante la produttività previsto a favore del personale statale di cui al titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, compete ai dirigenti civili ed ai dipendenti appartenenti alle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo, secondo la medesima disciplina che sarà fissata per detto personale non dirigente.

L'importo del compenso incentivante per le varie qualifiche dirigenziali e direttive ad esaurimento, stabilito per il personale appartenente all'ottava qualifica funzionale nella misura base di lire 85.000 mensili lorde, è fissato in relazione al rapporto esistente tra lo stipendio di ciascuna qualifica dirigenziale e direttiva ad esaurimento e quello spettante alla predetta qualifica funzionale.

Gli altri compensi incentivanti previsti per il personale di cui al titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono estesi, con la medesima disciplina e decorrenza che saranno stabilite per detto personale, ai dirigenti ed al personale delle qualifiche direttive indicati nel precedente primo comma nella misura risultante dal criterio previsto nel secondo comma.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai dirigenti generali. Agli stessi sarà attribuito un assegno temporale mensile di misura corrispondente alla media del compenso incentivante attribuito ai dirigenti superiori della stessa Amministrazione, a carico degli stanziamenti autorizzati relativi al lavoro straordinario di cui all'articolo 3.

I compensi indicati nel presente articolo non sono cumulabili con compensi o indennità fruiti al medesimo titolo e non competono al personale provvisto di trattamenti accessori a carattere continuativo connessi all'espletamento di compiti d'istituto.

(È approvato).

ART. 5.

I nuovi stipendi hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.

(È approvato).

ART. 6.

L'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad estendere al dipendente personale dirigente, con gli appositi adattamenti, le disposizioni previste dalla pre-

sente legge, mediante deliberazione da sottoporre all'approvazione delle Amministrazioni competenti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

Tutti i benefici previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della presente legge cessano di avere validità con il 30 giugno 1984.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 7 con il seguente: « Tutti i benefici previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della presente legge cessano di avere efficacia con il 31 dicembre 1984 ».

7. 1.

IL GOVERNO.

PIERGIORGIO BRESSANI, Relatore. Il relatore esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 7. 1 del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 7.

(È approvato).

Il relatore e gli onorevoli Fusaro, Scaglione e Vernola hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi che riproducono il testo degli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 1106:

ART. 7-bis.

Per il professore universitario appartenente alla fascia degli ordinari che opta per il regime di impegno a tempo pieno la progressione economica, dopo il conseguimento della classe finale di stipendio, si sviluppa in conformità a quanto previsto per il dirigente generale dello Stato, livello di funzione A, dal quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modifi-

— 11 —

cazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della predetta progressione si considera lo stipendio iniziale previsto per quest'ultimo personale dal secondo comma del citato articolo 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

La misura dello stipendio spettante al professore universitario a tempo pieno di cui al primo comma è calcolata sulla base degli anni di servizio prestati nella classe di stipendio finale.

In sede di prima attuazione della presente legge, i miglioramenti economici derivanti dall'applicazione dei precedenti commi decorrono dal 1° gennaio 1984.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al professore universitario appartenente alla seconda fascia, allorché raggiunga l'ultima classe di stipendio e abbia optato per il regime a tempo pieno, con i criteri contenuti nel quinto comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Restano ferme le vigenti disposizioni che disciplinano la progressione economica dei professori all'ultima classe di stipendio che optano per il regime a tempo definito.

Fino al raggiungimento dell'ultima classe di stipendio ai professori universitari compete lo stipendio previsto dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo il rapporto percentuale calcolato sulla misura dello stipendio iniziale del dirigente generale di livello A dello Stato, così come modificato dall'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nei confronti dei professori universitari a tempo pieno l'assegno aggiuntivo previsto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è riassorbito fino alla concorrenza del suo intero ammontare per effetto dei miglioramenti economici derivanti dall'applicazione della presente legge

in deroga alle disposizioni contenute nell'ultimo comma del citato articolo 39.

In caso di passaggio dal regime di impegno a tempo pieno a quello definito, al professore universitario compete il differenziato trattamento economico previsto per quest'ultimo regime in relazione alla relativa anzianità di servizio e non si fa luogo né al mantenimento della retribuzione in godimento né all'attribuzione di assegno ad personam.

7. 01.

ART. 7-ter.

All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7-bis della presente legge, valutato in lire 5 miliardi in ragione d'anno, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1984 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

7. 02.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« All'articolo 4 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, per "stipendio iniziale della nuova posizione" deve intendersi quello base tabellare della nuova qualifica qualora questo stipendio risulti di importo superiore a quello già in godimento nella qualifica di provenienza, e quello della nuova qualifica pari o immediatamente superiore allo stipendio già in godimento nella qualifica di provenienza, qualora questo risulti di importo superiore a quello base tabellare della nuova qualifica ».

7. 03. IANNIELLO.

SERGIO MATTARELLA. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 7. 01, pur rendendomi conto della validità delle motivazioni che il relatore ha già avuto l'opportunità di sottolineare, e che sono altresì evidenziate nella relazione del Governo al disegno di legge n. 1106, a pro-

posito degli incentivi previsti per i professori universitari a tempo pieno anche all'ultima fascia, non posso non esprimere il mio dubbio sulla idoneità di questa differenziazione, non sullo stipendio in senso proprio, ma sulla progressione degli scatti; infatti, poiché la scelta per il regime a tempo pieno e per quello a tempo definito è suscettibile di variazione, una sua eventuale modifica comporta ricostruzioni che non so quanto siano completamente percorribili senza controindicazioni concrete. Non intendo comunque presentare emendamenti a questo articolo aggiuntivo, rendendomi conto delle esigenze che ne hanno motivato la presentazione.

REMO GASPARI, Ministro per la funzione pubblica. Il parere del Governo è favorevole agli articoli aggiuntivi 7. 01 e 7. 02, mentre è contrario all'articolo aggiuntivo 7. 03.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 7. 01.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 7. 02.

(È approvato).

Poiché il deputato Ianniello non è presente, si intende che abbia rinunziato al suo articolo aggiuntivo 7. 03.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

La spesa derivante dall'attuazione della presente legge è valutata in lire 90 miliardi in ragione d'anno.

All'onere relativo al primo semestre 1984, valutato in lire 41 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando la voce « Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento, in accoglimento della condizione posta nel parere espresso dalla V Commissione bilancio:

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1984, valutato in lire 90 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo utilizzando la voce: "Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8. 1.

IL RELATORE.

Avverto, altresì, che è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 8-bis.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

8. 01.

IL RELATORE.

REMO GASPARI, Ministro per la funzione pubblica. Il Governo è favorevole all'emendamento 8. 1 e all'articolo aggiuntivo 8. 01.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 8. 1 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 8.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 8. 01 del relatore.

(È approvato).

Avverto che è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 8-ter.

In attesa della legge di riforma della dirigenza pubblica e a decorrere dalla data indicata nell'articolo 31 della legge 29 marzo 1983, n. 93, in conformità a criteri di omogeneizzazione dei trattamenti, la maggiorazione di cui al secondo comma dell'articolo 1 si applica agli stipendi iniziali annui lordi dei dirigenti degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, secondo le tabelle di equiparazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 febbraio 1981.

8. 02.

CRISTOFORI, SINESIO.

A proposito di questo articolo aggiuntivo, desidero svolgere una breve considerazione circa il corretto svolgimento della funzione legislativa e per mettere in evidenza i problemi politici che sono alla base del disegno di legge in esame. Noi potremmo, con il consenso della Commissione e, soprattutto, del relatore, adottare un iter diverso per questo articolo aggiuntivo, nel senso, cioè, di farne oggetto di una autonoma iniziativa legislativa, in modo tale da non vincolare il disegno di legge originario - quello al nostro esame e, nel contempo, consentire alla V Commissione bilancio di esprimere quel parere che non potrebbe comunque formulare prima della ripresa dei lavori parlamentari. Infatti, sappiamo bene che abbiamo dovuto anticipare ad oggi la seduta in corso perché da domani, per disposizione della Presidenza della Camera, le Commissioni non possono più riunirsi in sede legislativa; quindi, sarebbe molto difficile risolvere il problema in poche ore e con due convocazioni da decidere, cioè quella della V Commissione bilancio per il parere e quella, successiva, della nostra Commissione in sede legislativa. Posto che si riuscisse a riformulare l'articolo aggiuntivo, ritengo che noi, di fatto, saremmo costretti a rinviare l'ulteriore esame dell'argomento a dopo le vacanze pasquali, con la conseguente non approvazione del disegno di legge in discussione. È in base a tali considerazioni che mi domando, e domando alla Commissione, se non sia il caso di giungere ad una proposta frutto dell'accordo unanime di tutte le forze politiche. Una proposta, però, che sia oggetto di una autonoma iniziativa legislativa sulla quale la V Commissione bilancio potrebbe esprimere il proprio parere una volta che sia esaurita la fase dei lavori connessa al decreto-legge sul costo del lavoro.

NINO CRISTOFORI. Mi rendo perfettamente conto delle difficoltà procedurali esistenti, tuttavia mi permetto di far rilevare ai colleghi che la V Commissione bilancio si è dichiarata disponibile a riconvocarsi ad horas per l'esame di eventuali emendamenti presentati al progetto di legge. Dunque, non credo che si possa affermare sin da adesso che l'esame del disegno di legge rischi di essere rinviato a dopo le vacanze pasquali.

Francesco LODA. A nome del gruppo comunista, dopo aver conosciuto il contenuto dell'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Cristofori, non ho difficoltà ad affermare che prendo atto della consistenza emendativa della proposta avanzata dal gruppo della democrazia cristiana. Ciò non di meno non ritengo di poter aderire a tale iniziativa perché, anche se essa costituisce un passo in avanti rispetto alla proposta originaria, un passo cioè nella direzione della omogeneizzazione dei trattamenti economici nell'ambito della dirigenza pubblica, rimane il fatto che la linea della mia parte politica, espressa nell'emendamento che abbiamo presentato in materia e sul quale la V Commissione bilancio ha espresso parere contrario, non è stata recepita completamente nella iniziativa emendativa suddetta. Si tratta, infatti, di un articolo aggiuntivo, quello presentato dall'onorevole Cristofori, che fa – come ho appena detto – un passo avanti in prospettiva; potremmo

dire che si tratta di un articolo aggiuntivo-impegno, sul quale non ci sentiamo di esprimere certamente un parere contrario, ma sul quale non ci sentiamo neppure di esprimere un giudizio del tutto favorevole; pertanto il gruppo comunista si asterrà sulla votazione di tale articolo aggiuntivo.

REMO GASPARI, Ministro per la funzione pubblica. Ricordo che il Governo ha più volte ribadito la propria intenzione di procedere ad una riforma della dirigenza pubblica nella direzione di una omogeneizzazione dei trattamenti normativi ed economici dei dirigenti dello Stato, del parastato e degli enti locali. Ricordo anche che, in sede contrattuale, non si disse che si sarebbe arrivati ad « agganciare » il trattamento dei dirigenti dello Stato a quello previsto per i dirigenti del parastato; quindi, le dichiarazioni che ho reso questa mattina costituiscono senza dubbio un passo avanti, in accoglimento delle sollecitazioni espresse da tutte le parti politiche. Il disegno di legge al nostro esame, infatti, recepisce queste esigenze, disciplinando il trattamento economico provvisorio dei dirigenti dello Stato e del personale ad esso collegato fino al 31 dicembre 1984. Per questo motivo il Governo è contrario agli emendamenti volti ad estendere ai dirigenti del parastato i trattamenti previsti per i dirigenti dello Stato. L'intenzione del Governo è, appunto, quella di procedere ad una riforma generale del settore, ma, se il relativo disegno di legge non potesse essere approvato in tempo utile, allora all'esecutivo non rimarrebbe altro che adottare un altro provvedimento provvisorio di proroga del trattamento economico, che si porrà, comunque, nella direzione della omogeneizzazione dei trattamenti prospettata nell'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Cristofori.

Non ritengo, a mio avviso, che esista la necessità che su tale articolo aggiuntivo debba essere acquisito il parere della V Commissione bilancio; infatti, tale articolo non ha riflessi di carattere finanziario sui bilanci dello Stato, limitandosi ad esprimere solo un auspicio che, tra l'altro, dovrebbero valere a partire dal 1º gennaio 1985. Inoltre, considerato che dopo il 31 dicembre 1984 i dirigenti dello Stato, con successivo provvedimento, vedranno riconosciuto il loro trattamento economico definitivo (e lo stesso dicasi per i professori universitari), è evidente che questa norma, in sostanza, non fa altro che recepire l'impegno del Governo per la omogeneizzazione dei trattamenti economici e normativi dell'alta dirigenza.

GIOVANNI FERRARA. Se l'articolo aggiuntivo presentato non è altro che una espressione di buone intenzioni, allora vuol dire che non siamo in presenza di una disposizione normativa; il gruppo al quale appartengo voleva ben altra cosa!

PRESIDENTE. Pregherei, a questo punto, l'onorevole Cristofori di aiutare tutti noi a sciogliere un problema procedimentale. Se, infatti, la nostra Commissione dovesse ritenere di procedere ad una votazione sull'articolo aggiuntivo in questione, si dovrebbero sospendere i lavori per acquisire il prescritto parere della V Commissione bilancio.

NINO CRISTOFORI. Su questo la Commissione si è già pronunziata all'inizio.

PRESIDENTE. Ma c'è un'altra questione: gli articoli di legge che abbiamo fin qui approvato esauriscono i loro effetti con il 31 dicembre 1984, mentre l'articolo aggiuntivo in questione comincia ad esplicare i suoi effetti proprio a partire dal giorno successivo, cioè dal 1º gennaio 1985. Questo è indubbiamente un problema di congruità legislativa che devo invitare la Commissione a valutare e risolvere, non nel senso che l'articolo aggiuntivo sia precluso, ma nel senso che si potrebbe dare alla legge una validità temporale ultronea rispetto alla data del 31 dicembre 1984, e non è possibile quella discrasia che ho indicato.

Francesco LODA. Signor presidente, lei ha sollevato un problema interessante, ma io credo che questo vada visto nell'insieme delle disposizioni di questo provvedimento.

L'articolo aggiuntivo che ci apprestiamo a votare è, appunto, aggiuntivo rispetto a quelli già approvati e per i quali abbiamo previsto un periodo di efficacia; la disposizione in esame costituisce una disposizione distinta, avendo un ambito di applicazione diverso, rispetto al quale il tempo di efficacia è, ovviamente, altro e distinto rispetto ai tempi di efficacia che sono previsti per i contenuti di disposizioni di altri articoli. Comunque, sul piano formale e procedurale, il problema, a mio giudizio, non si pone, anche se sarebbe interessante considerarlo dal punto di vista più generale del dispiegarsi dell'articolato di un provvedimento rispetto alla materia del provvedimento legislativo cui appartiene. Potremmo domandarci se la disposizione che stiamo per votare sia di stretta pertinenza ed attinenza con quelle che abbiamo votato in precedenza, ma credo che, su questo terreno, anche volendo compiere un esame assai virtuoso e purista di questo disegno di legge, ci troveremmo di fronte ad una imperfezione assai minore di altre che abbiamo purtroppo sperimentato con abbondanza. Ci siamo già posti questo problema quando abbiamo esaminato l'articolo aggiuntivo, poi diventato disegno di legge autonomo, riguardante i professori universitari che abbiamo equiparato ai dirigenti dello Stato; e lì vi era pertinenza assoluta, ma certamente, in qualche modo, il provvedimento sulla dirigenza statale trascina, per il suo retroterra in fatto e procedurale, un analogo provvedimento per la dirigenza del parastato. Quindi, ci troviamo nelle condizioni di poter procedere, salvo sempre un giudizio nel merito sul quale la maggioranza è certamente chiamata a pronunciarsi.

SERGIO MATTARELLA. Chiedo una breve sospensione della seduta.

PRESIDENTE. Accogliendo la proposta dell'onorevole Mattarella, se non vi sono obiezioni, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 13,30, è ripresa alle 13,50.

PIERGIORGIO BRESSANI, Relatore. gnor presidente, propongo di modificare l'articolo aggiuntivo presentato dal collega Cristofori in modo da accentuarne il carattere programmatico, prevedendo la semplice estensione del trattamento economico previsto per i dirigenti dello Stato a quelli del parastato, a far tempo dal primo gennaio 1985.

SERGIO MATTARELLA. La modificazione tende ad accentuare il carattere programmatico di cui parlava il ministro poc'anzi, riferendosi all'estensione della maggiorazione prevista al secondo comma dell'articolo 1.

FRANCESCO LODA. Le spiegazioni fornite sono tali da indurci a mantenere, per quel che ci riguarda, la posizione poc'anzi espressa; questa seconda versione, infatti, non rispecchia il senso dell'emendamento da noi proposto ed introduce una ulteriore distinzione tra l'aggancio retributivo e quello normativo. In ogni caso, non ostacoleremo l'approvazione dell'articolo aggiuntivo sempre che, naturalmente, se ne possano constatare la consistenza, perché non vorremmo che si fosse in presenza di un ulteriore passaggio verso direzioni che stemperino gli emendamenti in generici ordini del giorno.

REMO GASPARI, Ministro per la funzione pubblica. Ho già espresso l'opinione del Governo che si ricollega a quello che è stato l'atteggiamento dell'esecutivo in questa vicenda. Noi riteniamo, entro il 1º gennaio 1985, di poter omogeneizzare il trattamento economico dei dirigenti dello Stato, del parastato e degli enti locali; per il Governo si tratta di un impegno programmatico che ha sempre dichiarato di voler raggiungere. In questo senso, ritengo che l'articolo aggiuntivo possa essere accolto. Devo comunque far rilevare ai componenti la Commissione che è quanto mai indispensabile che il provvedimento in esame sia rapidamente approvato per evitare ulteriori decreti-legge in materia, cioè decreti di proroga senz'altro inutili anche perché abbiamo già posto un limite di tempo, che vorremmo rispettare, per l'approvazione della riforma. PRESIDENTE. Deve essere chiaro che il contenuto dell'articolo aggiuntivo ha carattere precettivo e non programmatico e, pertanto, dovrà essere trasmesso alla V Commissione bilancio per il prescritto parere; inoltre, tale proposta emendativa incide sulla legge-quadro sul pubblico impiego, tendendo a ridurre l'area contrattuale nella definizione della normativa.

Carlo FUSARO. Non voglio richiamare all'attenzione della Commissione l'atteggiamento da me tenuto, lo scorso dicembre, su questa materia, ma devo dire che, pure essendo perfettamente persuaso dell'opportunità di raggiungere nei tempi più brevi l'omogeneizzazione cui punta l'articolo aggiuntivo Cristofori, la situazione attuale mi persuade sempre più che meglio sarebbe trasfondere in un ordine del giorno l'impegno precettivo previsto nell'articolo aggiuntivo in questione.

REMO GASPARI, Ministro per la funzione pubblica. Ho già detto quale sia la posizione del Governo; in materia, l'articolo aggiuntivo potrebbe essere riscritto nel senso di meglio chiarirne il carattere programmatico, precisando che dal 1º gennaio 1985 il trattamento dei dipendenti del parastato sarà simile a quello dei dirigenti dello Stato, provvedendosi alla omogeneizzazione dei relativi trattamenti.

PRESIDENTE. Propongo una breve sospensione dei lavori al fine di consentire un'ulteriore approfondimento della questione. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 14,20.

PRESIDENTE. Comunico che è stato ritirato dai presentatori l'articolo aggiuntivo 8. 02. Avverto, inoltre, che il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 8-ter.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dirigenti degli enti discipli-

nati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, saranno resi omogenei, con decorrenza dal 1º gennaio 1985, a quelli del personale di cui all'articolo 1, primo comma, della presente legge.

8. 03.

Si tratta – com'è evidente – di un articolo aggiuntivo che non deve essere trasmesso alla V Commissione bilancio, poiché non comporta oneri finanziari dato il suo carattere non precettivo.

Francesco LODA. Non sono del tutto d'accordo su questa sua considerazione, signor presidente. Ritengo, invece, che il contenuto dell'articolo aggiuntivo recepisca quelli che sono gli auspici contenuti nel parere espresso dalla V Commissione bilancio. Non vedo bene quali problemi di organizzazione dei lavori parlamentari renderebbero difficile - di questo ci rendiamo conto - l'espressione in tempi brevi del parere da parte della V Commissione bilancio, parere necessario a meno che non si voglia considerare la norma in oggetto totalmente priva di contenuti anche finanziariamente vincolanti. Ritengo, pertanto, che la V Commissione bilancio debba esaminare questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Al di là di quello che può essere il dato costituito dal recepimento degli auspici contenuti nel parere della V Commissione bilancio, resta il fatto che si tratta di una norma che avrà efficacia a partire dall'esercizio finanziario 1985; su di essa, pertanto, non ritengo necessario l'espressione di un parere da parte della V Commissione bilancio.

NICOLA SCAGLIONE. A mio avviso, teoricamente, questa norma potrebbe comportare per il 1985 una riduzione della spesa pubblica in materia.

PRESIDENTE. Se non si riescono a superare le difficoltà riguardo a questo articolo aggiuntivo, mi chiedo se non sia il caso di sospendere la seduta onde consentire al Governo di valutare l'esistenza o meno di un problema di copertura finanziaria.

REMO GASPARI, Ministro per la funzione pubblica. Il Governo si è espresso: non esistono problemi di copertura finanziaria, l'efficacia della norma, infatti, dovrebbe esplicarsi a partire dal 1º gennaio 1985. Indubbiamente, se a quell'epoca si presenteranno problemi di oneri di spesa aggiuntivi, essi saranno presi in considerazione per la redazione del bilancio di previsione del 1985 ed è nell'ambito di tale specificazione, ora fornita dal Governo, che lo stesso si impegna a provvedere in tal senso.

PRESIDENTE. Dopo i chiarimenti forniti dal ministro Gaspari, ritengo che la Commissione possa procedere direttamente alla votazione dell'articolo aggiuntivo del Governo.

Francesco LODA. Ribadisco le mie riserve in ordine alle conseguenze finanziarie di questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Prendo atto di questa riserva. Nessun altro chiedendo di parlare, chiedo al relatore di esprimere il suo parere.

PIERGIORGIO BRESSANI, Relatore. Esprimo parere favorevole all'articolo aggiuntivo 8. 03.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Come rimane stabilito).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge.

Francesco LODA. Annuncio l'astensione del gruppo comunista dalla votazione sul complesso del disegno di legge.

GIOVANNI FERRARA. Dichiaro che il gruppo della sinistra indipendente voterà a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti dell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad esso collegato » (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (1024):

Present	i.						23
Votanti							14
Astenut	i .						9
Maggio				8			
Voti	favorevoli					14	
Voti	cont	rai	ri				0

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1024 risulta assorbito il disegno di legge n. 1106.

Hanno preso parte alla votazione:

Azzolini, Bressani, Cristofori, Ferrara, Fusaro, Galloni, Garavaglia, Labriola, Mattarella, Ricciuti, Rodotà, Scaglione, Soddu, Vincenzi.

Si sono astenuti:

Barbera, Calvanese, Fantò, Loda, Moschini, Soave, Spagnoli, Strumendo, Virgili.

La seduta termina alle 14,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO